



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterrosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterrosa.net

Avv. Rosa Bertuzzi

IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE 231 DI RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' PRECLUSA ALLA PERSONA FISICA, ANCHE SE RAPPRESENTANTE LEGALE O SOCIO

Corte di Cassazione - III Sez. Penale - sentenza 23 novembre 2023 n. 47023/2023

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del socio di una cooperativa avverso la condanna dell'ente, ritenendolo **non legittimato ad impugnare per difetto di interesse, in quanto estraneo al rapporto processuale.**

Secondo quanto sostenuto dagli Ermellini, "in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, alla luce di quanto disposto dall'art. 71, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'imputato persona fisica autore del reato presupposto, anche quando sia rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica, non è legittimato né ha interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità dell'ente, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'impugnazione". Torna a ribadirlo la Cassazione con la sentenza n. 47023, depositata lo scorso 23 novembre.

Già in passato, ricorda peraltro in sentenza la Corte, era stata esclusa l'impugnazione anche da parte dell'autore del reato presupposto "non essendo configurabile un autonomo interesse dell'imputato neppure nel caso in cui dalla responsabilità dell'ente possano discendere conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o amministratore".

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47023 Anno 2023

Presidente: GALTERIO DONATELLA

Relatore: ACETO ALDO

Data Udiienza: 22/06/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

nato a [REDACTED]

avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

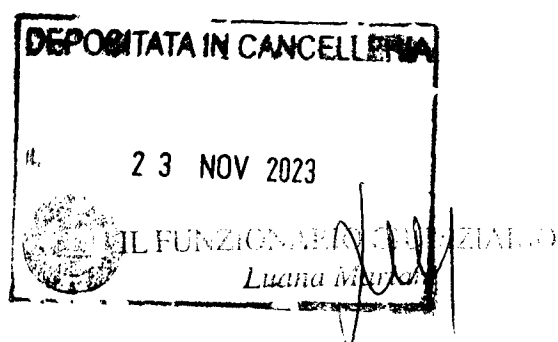
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale STEFANO TOCCI, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria del difensore, AV [REDACTED] che
ha concluso per l'ammissibilità e fondatezza del ricorso del quale ha
chiesto l'accoglimento.

Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. [REDACTED] quale socio della [REDACTED], per l'annullamento della sentenza del 26 maggio 2017 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 30 giugno 2014 del Tribunale capitolino, pronunciata a seguito di giudizio ordinario e impugnata dal Pubblico Ministero, ha dichiarato, per quanto qui rileva, la società [REDACTED] responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato contestati al capo F) della rubrica, l'ha condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di 350 quote pari a 258 euro ciascuna, ha ordinato la confisca di quanto in sequestro siccome costituente prezzo e profitto del reato, confermando nel resto.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione del divieto di rappresentanza previsto dall'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, e la conseguente nullità delle sentenze di merito che hanno condannato l'ente in difetto di una valida costituzione nel procedimento della cooperativa rappresentata in entrambi i gradi di giudizio dal difensore di fiducia invalidamente nominato dall'amministratore, sig. [REDACTED] già indagato e poi imputato del reato presupposto, nonché la violazione dell'art. 106 cod. proc. pen., in tema di incompatibilità ad assumere la difesa di più imputati nello stesso procedimento, incidente sull'intervento obbligatorio della difesa ed integrante la nullità assoluta di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

1.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della omessa notifica dell'appello del PM al curatore della cooperativa quale suo unico legale rappresentante.

2. Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso osservando che il socio della cooperativa, in quanto estraneo al rapporto processuale, non è legittimato a impugnare la sentenza.

3. Con memoria del 16 giugno 2023, il difensore del ricorrente ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale ribadendo la piena legittimazione del socio della società di capitali a impugnare la sentenza di condanna dell'ente.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, alla luce di quanto disposto dall'art. 71, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'imputato persona fisica autore del reato



presupposto, anche quando sia rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica, non è legittimato né ha interesse ad impugnare il capo della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità dell'ente, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'impugnazione (Sez. 2, n. 35442 del 23/05/2019, Giovinazzo, 277073 - 01; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2025, D'Errico, Rv. 265587 - 01, secondo cui sono irrilevanti le conseguenze economiche indirette o riflesse che potrebbero riverberarsi nella sfera soggettiva del socio o dell'amministratore a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 231 del 2001, a maggior ragione quando l'ente vanta personalità giuridica ed è dunque dotato di piena autonomia patrimoniale);

5.1.è perciò stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, emessa con riferimento a reato presupposto della responsabilità da reato degli enti, non essendo configurabile un autonomo interesse dell'imputato neppure nel caso in cui dalla responsabilità dell'ente possano discendere conseguenze economiche indirette o riflesse per la sua posizione di socio o amministratore (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017, Fitto, Rv. 271287 - 01);

5.2.il ricorrente è socio della cooperativa e non è mai stato legale rappresentante della stessa, né - trattandosi di società di capitali - ha mai dedotto uno specifico interesse personale ad ottenere l'annullamento della sanzione inflitta alla società stessa.

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22/06/2023.